

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

## XIII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 APRILE 1964

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	75
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	75
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (1207) . . . . .	76
PRESIDENTE . . . . .	76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
RUSSO SPENA . . . . .	76, 79, 83
VESTRI . . . . .	77, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 89, 90
SANNA . . . . .	77
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	79
	80, 82, 84, 85, 89, 90
DOSSETTI . . . . .	80, 81, 86
SERBANDINI . . . . .	81, 82, 87
VIVIANI LUCIANA . . . . .	81, 84
PAGLIARANI . . . . .	83, 84
BORSARI . . . . .	84, 86
ZINCONE . . . . .	85
FERRARI VIRGILIO . . . . .	85
MATTARELLI GINO . . . . .	86
BOTTA . . . . .	90
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	91, 92

La seduta comincia alle 9,30.

MATTARELLI GINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Sangalli e Vincelli.

## Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Do comunicazione di una lettera che mi è pervenuta dal Presidente della Camera:

« Ho potuto rilevare che le Commissioni permanenti, avvalendosi delle facoltà previste nell'articolo 38 del Regolamento, quinto comma, usano convocare in sede non formale dirigenti di enti pubblici soggetti al controllo di dicasteri le cui attività rientrano nella sfera di rispettiva competenza.

« Non ho mai rifiutato l'autorizzazione — quando mi è stata sottoposta la relativa richiesta — a convocazioni del genere che ritengo utili all'esame ed all'analisi preliminari dei problemi nelle fasi prelegislativa e legislativa.

« Debbo però avvertire le SS.LL. Onorevoli che alcuni Ministri hanno fatto presente l'op-

portunità di essere informati in via preventiva degli intendimenti delle Commissioni in ordine alle convocazioni sopra cennate, opportunità che io riconosco non soltanto in ossequio alla lettera dell'articolo 38, ma anche sotto il profilo della indispensabile unità di indirizzo che ogni Ministro deve garantire al settore affidato alla propria sovrintendenza.

« Allo scopo pertanto di assicurare a tale delicata materia il necessario coordinamento in sede tanto ministeriale, quanto parlamentare, invito le SS.LL. Onorevoli a sottopormi ogni decisione adottata dalle Commissioni permanenti per avvalersi delle su cennate potestà ex articolo 38; in modo che i Ministri, avvertiti tempestivamente dal Segretario Generale della Camera, possano disporre quanto occorra per darvi sollecita esecuzione.

*Il Presidente*

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI ».

Comunico inoltre che l'onorevole Lucchesi sostituisce l'onorevole Berloffo, che gli onorevoli Terranova e Bassi sostituiscono gli onorevoli Rampa e Bisantis che l'onorevole Berlinguer Mario sostituisce l'onorevole Matteotti e che gli onorevoli Servello e Santagati sostituiscono gli onorevoli Calabrò e Manco.

**Discussione del disegno di legge: Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1207).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al Relatore onorevole Cassiani, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna, perché ammalato.

Da parte dell'onorevole Ministro degli Interni, attraverso l'onorevole Mazza, si fa insistenza perché sia discusso questo disegno di legge, in questa seduta. L'urgenza nasce dalla necessità di determinare queste norme di reclutamento, giacché agli effetti del prossimo anno accademico un rinvio ulteriore sarebbe pregiudizievole.

Richiamo l'attenzione degli onorevoli commissari sul fatto che si tratta soltanto di un disegno di legge che si occupa del reclutamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che attualmente è di-

sciplinato dall'articolo 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, e dall'articolo 9 del decreto-legge 9 aprile 1948, n. 524, ratificato con legge 22 aprile 1952, n. 342.

Non richiamo l'attenzione su queste disposizioni di legge, le quali certamente sono a conoscenza degli onorevoli colleghi, né credo che sia il caso di richiamare l'attenzione su quello che è il senso delle modifiche da apportare alle disposizioni di legge, perché si tratterebbe soltanto di fare un'analisi delle stesse disposizioni che sono proposte alla nostra approvazione. Quindi, in sostanza, io dopo queste brevi parole, dopo queste indicazioni, mi limito soltanto a raccomandare agli onorevoli commissari di approvare la legge stessa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSSO SPENA. Indubbiamente il provvedimento che viene portato al nostro esame è un disegno di legge utile per poter evitare quello che si sta verificando continuamente, cioè che non si riesce a reclutare gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Non so se la soluzione in adozione sia proprio quella che potrà essere più utile a questo scopo, perché la partecipazione a questa Accademia non sarà da sola sufficiente, secondo me, ad attrarre i giovani. Si dovrebbe fare qualche cosa di più per il miglioramento della carriera, tenuto conto delle capacità intellettuali e fisiche che si richiedono per partecipare al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che come si sa, è un corpo che assolve dei compiti di grande importanza nella vita del paese.

In linea di massima, malgrado queste riserve sulla capacità di eliminare i mali attuali, non sono contrario all'approvazione del testo del disegno di legge, salvo ad avanzare qualche perplessità, quando passeremo all'esame degli articoli.

Colgo, però, l'occasione di questa legge, per porre in rilievo che in effetti la regolamentazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non è affatto governata da criteri comprensivi e solidali.

Siamo spesso intervenuti, o su istanza del Governo o su iniziativa parlamentare, con provvedimenti particolaristici che sovente non sono serviti che ad approfondire le differenze di situazione di qualche categoria di ufficiali e sottufficiali, rispetto ad altre.

Bisognerà che una buona volta, Governo e Parlamento, si mettano d'accordo per esaminare complessivamente la carriera di questi ufficiali e regolarla in modo da eliminare le evidenti sperequazioni:

Nell'ottima relazione a questo disegno di legge si fa cenno ad una carriera stagnante ed i giovani, quindi, non vi si sentono attratti, dato che gli ufficiali non solo perdono l'anzianità del grado ricoperto nelle precedenti armi, ma non possono aspirare ad una rapida carriera in quanto la situazione dell'organico comporta un notevole ristagno in tutti i gradi e, principalmente, in quelli meno elevati.

Naturalmente anche nelle passate legislature si era pensato di ovviare a questo inconveniente limitando soprattutto la possibilità di ristagno nei gradi. Ed anche ciò avrebbe potuto essere fatto nei riguardi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. In effetti, però, mentre si tiene a sottolineare il fatto negativo, non si propongono i rimedi necessari.

Altri problemi di carattere particolare sono stati affrontati da me e da altri colleghi con delle proposte di legge che sono pendenti davanti a questa stessa Commissione e, particolarmente la n. 794 che, questa mattina stessa, è all'ordine del giorno in sede referente, e che riguarda gli ufficiali provenienti dai ranghi dei sottufficiali, per i quali viene elevato di sei anni il termine per il collocamento a riposo.

Vi sono poi la proposta di legge n. 581, che riguarda gli ex appartenenti alla milizia della strada e portuale, la proposta di legge numero 1150 che riguarda l'avanzamento degli ufficiali medici superiori e, infine, la proposta di legge n. 1159 che riguarda i sottufficiali e gli ufficiali trattenuti in servizio.

Se si inquadrano questi provvedimenti settoriali in tutto il problema delle carriere degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si vedrà che il punto dolente è rappresentato dalle gravi sperequazioni che si sono verificate per il reclutamento degli ufficiali della pubblica sicurezza, reclutamento avvenuto in maniera empirica specie dopo la costituzione della Repubblica italiana. Oggi, però, è necessario che il Parlamento affronti questi problemi e li risolva in maniera organica per evitare malcontento.

Stavo per fare la proposta di abbinamento di questa leggina al presente provvedimento; ma non la faccio, perché mi rendo conto che il ministero ritiene di aver trovato la pietra filosofale per fare entrare i giovani nel Corpo di pubblica sicurezza. A mio parere tuttavia l'Accademia non servirà allo scopo.

Regaliamo allora questa pietra filosofale al Governo, che prende impegno — e lo prenderà anche la Commissione — di esaminare

organicamente tutti i provvedimenti idonei ad eliminare le sperequazioni.

VESTRI. Nei confronti del disegno di legge che ci viene presentato i colleghi che hanno fatto parte della passata legislatura si ricorderanno di una certa difficoltà che si verificò per le particolari caratteristiche che aveva la carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza, specialmente per il numero limitato di alti gradi. Siamo intervenuti con dei provvedimenti legislativi in questo senso. Quindi mi pare che possiamo dichiarare il nostro consenso a questa legge.

Però vorrei che da parte dell'onorevole Sottosegretario ci venisse qualche orientamento. Nell'articolo 17, ad esempio, dove si parla dei programmi, al numero 16 è detto: « Storia dei partiti e dei movimenti politici ». Durante la discussione del bilancio, ho avuto occasione di leggere ai colleghi una serie di elementi che avevo trovato nella *Rivista di polizia*, pubblicazione abbastanza ufficiale. Tra l'altro rilevai che un articolo, che aveva la pretesa di una indagine storica, portava questo titolo: « L'ordine pubblico in Italia dall'unità al 1919 ». E rilevai allora che la limitazione al 1919 era indicativa, perché non considerava il periodo fascista. In questo articolo erano riportate una serie di considerazioni sui cosiddetti sovversivi. L'autore, un colonnello delle guardie di pubblica sicurezza, definiva sovversivi comunisti e socialisti e aggiungeva che i sovversivi comunisti e socialisti, nonché democristiani, provocavano turbamento dell'ordine pubblico determinando situazioni che nelle elezioni diventavano esplosive. Poi l'articolo continuava: « A quel punto Benito Mussolini fondò i fasci di combattimento... ».

Questo testo, ripeto, aveva trovato posto in una rivista abbastanza ufficiale. E che cosa indicava questo?

La presenza di un certo orientamento tendente a diffondere idee del tutto contrastanti con l'ordinamento dello Stato italiano. È chiaro che una impostazione di questo genere non può certamente essere accolta. Dobbiamo adottare una serie di garanzie perché certi problemi siano trattati in modo tale da essere compatibili con lo spirito dell'ordinamento generale del nostro Stato, che non può che essere considerato un ordinamento che si affida a criteri del tutto diversi da quelli che ho avuto modo di citare. Chiedo quindi assicurazioni da parte dell'onorevole Sottosegretario, affinché tesi simili non siano accettate dal Ministero.

SANNA. Ritengo opportuno da parte mia che il Governo cerchi di fare ogni sforzo

per adeguare il Corpo di polizia alle esigenze attuali. Mi rendo conto che quanto è scritto nella relazione che accompagna il disegno di legge corrisponde a verità; praticamente questa crisi è dovuta al sistema di reclutamento che tuttora viene usato per colmare i gradi inferiori degli ufficiali di pubblica sicurezza. Risolvere il problema costituendo una Accademia per gli ufficiali di pubblica sicurezza, secondo me presenta un aspetto positivo, nel senso che si cerca di affrontare il problema in maniera diversa, meno empirica di come si era fatto in passato. Non credo che siano soltanto gli scarsi allettamenti di carriera a determinare la crisi nel reclutamento, che viene lamentata. Secondo me il problema non è soltanto o semplicemente di incentivi di carriera; il problema è proprio di qualificazione professionale che bisogna dare, in corrispondenza alle funzioni che sono affidate a questo personale.

Non c'è dubbio che di fronte allo sviluppo che assume il paese in tutte le sue manifestazioni, questa carriera sembra inadeguata e rimane del tutto avulsa dall'interesse dei giovani. Per cercare di rimediare vi si sta istituendo questa Accademia.

Vorrei fare mia la osservazione che faceva l'onorevole Vestri, relativamente alla questione dei programmi. Mi pare che l'osservazione del collega Vestri vada riferita all'articolo 2, anziché all'articolo 17, perché all'articolo 17 vi sono materie valide per la prosecuzione della carriera universitaria. Secondo me è più importante che ci si fermi al primo comma dell'articolo 2, là dove si dice: « Le modalità di svolgimento del corso allievi ufficiali e del corso di applicazione, l'ordinamento degli studi, le materie di insegnamento ed i rispettivi piani di studio, le sessioni di esami, i criteri per l'attribuzione del punteggio di merito e la formazione della graduatoria finale dei corsi stessi, sono stabiliti con regolamento ».

A questo punto, a mio giudizio, necessitano dei chiarimenti.

Il punto che ha toccato il collega Vestri è veramente importante. Se noi andiamo a istituire una Accademia, questa Accademia non deve semplicemente mirare a dare una formazione tecnica e professionale, ma è chiaro che deve dare anche una formazione morale, una coscienza democratica, perché siamo in una repubblica democratica. D'altronde quello che lamentava il collega Vestri è proprio il distacco verificatosi in questi anni fra il corpo di polizia e certi problemi del paese, che sono stati considerati con mentalità arre-

trata, che mirava in pratica a negare una funzione positiva a tutte le forze politiche del paese.

Quindi l'Accademia, a mio giudizio, se ha un aspetto positivo, deve averlo in quanto a questi giovani dà una formazione morale adeguata alle esigenze democratiche del popolo italiano.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di dare la parola all'onorevole Sotosegretario, desidero fare un chiarimento.

Alle osservazioni dell'onorevole Russo Spena, credo che si possa rispondere in questo senso: che tutto il disegno di legge, salvo poche norme marginali contenute negli articoli 18, 19 e 20, si riferisce soltanto al reclutamento, a questo sistema nuovo che è stato prescelto dalla pubblica amministrazione agli effetti di darsi un Corpo di pubblica sicurezza veramente rispondente a quelle che sono le esigenze della società in questo determinato momento storico.

Se vi sono accademie per le forze armate, tanto più appare necessaria la istituzione di questa Accademia per un corpo a contenuto specializzato quale è quello della pubblica sicurezza. Quindi tutta la strutturazione di questo disegno di legge è appunto in rapporto a questo punto, e pertanto ritengo vada approvato.

Quanto alle osservazioni marginali fatte dall'onorevole Russo Spena, vedremo in altra sede, cioè in sede di esame della proposta di legge presentata proprio dall'onorevole Russo Spena, se si potranno o non accettare i suoi suggerimenti. E vedremo come si potrà fare per superare le posizioni negative che si sono verificate.

All'onorevole Vestri vorrei dire che non possiamo non compiacerci che in questa Accademia venga svolto un insegnamento al livello universitario della storia dei partiti e dei movimenti politici.

Si capisce che quando si parla di storia si parla di valutazione oggettiva e non di valutazione faziosa.

Comunque, a parte qualche episodio che va ricordato con un certo rincrescimento, noi auspichiamo che l'insegnamento della storia dei partiti avvenga a livello scientifico, con la valutazione dei vari elementi, dei vari episodi, e che questo debba rispondere a quel criterio storico che è fondato sulla obiettività.

Quanto alla osservazione fatta dall'onorevole Sanna, posso rispondere che, proprio

perché la pubblica amministrazione ha sentito questa esigenza, mi sembra che anche il regolamento non possa che inquadrarsi in rapporto alle linee che sono alla base del disegno di legge.

In fondo è necessario perché, dopo l'approvazione della Costituzione, sono modificati i rapporti tra lo Stato e i cittadini per cui il cittadino è inserito nello Stato in maniera nuova. È giusto, quindi, che la pubblica sicurezza, che è un ramo molto importante nella vita della pubblica amministrazione, abbia questa coscienza nei riguardi della evoluzione dei rapporti tra il cittadino e lo Stato.

Comunque credo che la Commissione debba augurarsi che ciò avvenga nell'espletamento effettivo dei corsi accademici. Facciamo quindi una raccomandazione al Governo, perché abbia a dare questa ispirazione che è nello spirito del disegno di legge ed anche del regolamento che dovrà attuare la strutturazione effettiva dell'Accademia.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mai compito di un modesto Sottosegretario è stato così facilitato dallo stato d'animo dei componenti la Commissione e dal lucido intervento del Presidente Relatore che ha anticipato tutte le risposte del Governo. Per questi motivi do piena assicurazione all'onorevole Russo Spena che verrà presto presentata al Consiglio dei Ministri la legge da lui auspicata per le vacanze obbligatorie e pare a me che, in quella sede, possono andare discusse le altre proposte.

Desidero anche far notare ai colleghi Vestri e Sanna che i motivi espressi hanno trovato una anticipazione nel Governo il quale si muove proprio secondo le loro osservazioni, cioè con la volontà di creare la possibilità di una formazione sociale moderna nel pieno rispetto della democrazia.

Con queste mie precisazioni desidero anticipare il più sentito e vivo ringraziamento alla Commissione perché voglia dare il suo assenso a questa nostra richiesta nell'interesse dello Stato.

VESTRI. Ritengo che non sarebbe male, sia pure in sede di parere, se si potesse avere un intervento parlamentare nella fase di indicazione di certe norme regolamentari che intervengono a regolare anche questa materia di cui si è parlato. Pertanto anticipo un emendamento all'articolo 2 alla fine del quale propongo di aggiungere le seguenti parole: « Sul regolamento e sui decreti, di cui al presente articolo, esprime parere la Commissione parlamentare di cui all'articolo 1 ».

PRESIDENTE. Come Relatore non posso che esprimere parere contrario al suo emendamento perché è preferibile che al Parlamento rimanga il potere legislativo e all'esecutivo rimanga il potere esecutivo. Non deve esserci confusione tra il potere legislativo e l'esecutivo, perché sostanzialmente si verrebbero ad isterilire quelle che sono le facoltà e le attribuzioni originali del Parlamento stesso. Per tali ragioni io esprimo parere contrario allo emendamento.

RUSSO SPENA. Sono di parere contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Vestri per le stesse ragioni espresse dal nostro Presidente, ma riconosco che il problema che si pone con l'emendamento non è un problema irrilevante. Fra l'altro tutto quanto è stabilito nell'articolo 2, specialmente in rapporto all'articolo 16 di questo stesso disegno di legge, mi lascia abbastanza perplesso. Sul piano della legittimità costituzionale non faccio una osservazione per proporre una preclusione, ma sottopongo all'esame della Commissione la legittimità della discussione in sede legislativa e la legittimità della delega governativa, così come è fissata negli articoli 1, 2 e 16 di questo disegno di legge. Ora noi sappiamo che, secondo l'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione, bisognerebbe che vi fosse qui una delegazione legislativa e, se la materia non fosse puramente regolamentare, bisognerebbe vedere se si tratta di delegazione legislativa o no. Perciò io sottopongo alla vostra attenzione l'indagine se la delega che qui si dà al regolamento non riassume invece la sostanza di una delegazione legislativa. Perché secondo l'articolo 2 si affida al regolamento, e cioè all'atto legislativo del potere esecutivo, la modalità di svolgimento del corso allievi ufficiali, l'ordinamento degli studi, le materie di insegnamento, i piani di studio, le sessioni di esami.

Secondo me, sono confuse materie che riguardano il regolamento e materie che riguardano la funzione legislativa, specialmente in rapporto al riconoscimento che gli esami dovrebbero avere da parte delle università.

PRESIDENTE. Questo è nella legge, non è nel regolamento. Non è delegata questa materia.

RUSSO SPENA. Io dico che nell'articolo 16 c'è il riconoscimento a tutti gli effetti degli esami che si svolgono all'Accademia ed inoltre c'è un giudizio di merito prudenziale dei competenti consigli accademici. E quindi un riconoscimento svuotato. Quello che riguarda le materie fondamentali, che possono dar luogo al diritto di laurea od altro, è regolato

dalle leggi dello Stato, ma non è regolato per legge il resto: formazione della graduatoria, piano di studi, sessioni di esami, eccetera. Quindi ci troviamo di fronte a una vera e propria delegazione, che impedisce l'approvazione in sede legislativa da parte di una Commissione.

Sottopongo questa materia, che è estremamente delicata, alla Commissione e al Governo, perché si valuti a fondo. Non sarebbe giusto che tollerassimo seduta stante l'istituzione dell'Accademia e poi questa ci venisse frustrata da qualunque interessato che domani potesse impugnare per incostituzionalità o illegittimità il provvedimento che andiamo ad approvare. Quindi richiamo l'attenzione della Commissione su questo punto: le materie che possono essere insegnate in questa Accademia e che poi, tra l'altro, dovrebbero avere equivalenza con le materie insegnate nei corsi di giurisprudenza ed economia, sono materie regolamentari o materie legislative? Questo è il quesito che pongo alla Commissione. È un dubbio, non è una affermazione.

PRESIDENTE. Desidero rispondere subito all'onorevole Russo Spina che siamo in materia esclusivamente di regolamento, perché se quello che è previsto espressamente all'articolo 16 come norma di legge non fosse stato espressamente previsto e fosse materia delegata all'esecutivo per la legge, allora saremmo precisamente in quella sua tesi, perché per quelle che sono le condizioni di ammissione all'università è chiaro che occorre una legge. Infatti qui siamo entro l'ordinamento della istruzione e per di più istruzione universitaria. Quando all'articolo 16 è indicata una equiparazione, salvo un esame di merito fatto dai consigli accademici, non è una equiparazione, ma il riconoscimento del titolo. In sostanza siamo di fronte a materia esecutiva e quindi a un regolamento.

Non poniamo queste difficoltà, che ci porterebbero a confusioni tra l'esecutivo e il legislativo.

Desidero ricordare all'onorevole Russo Spina una monografia sullo sconfinamento legislativo del professore Abbamonte. Credo così di avere chiarito la posizione e di avere convinto l'onorevole Russo Spina.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo col Presidente.

VESTRI. Io insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Alla base c'è il titolo per l'ammissione alla università. Chi può essere ammesso all'università, è ammesso all'Accademia. È una questione soltanto di esame.

VESTRI. Uno studente viene ammesso non al primo corso, ma ad un corso universitario più avanzato. Il problema posto dall'onorevole Russo Spina è, se per regolamento si può fissare un piano di studi che, a scatola chiusa, oggi viene considerato sostitutivo almeno del primo corso universitario.

PRESIDENTE. Se in una università al primo anno vi è l'insegnamento di statistica, o di medicina legale, allora si può riconoscere la validità dell'esame che è stato fatto presso l'Accademia e passare al secondo anno. Se invece al primo anno dell'università non è prevista la statistica e quindi l'esame non può valere, l'esame di merito del corpo accademico stabilisce se gli esami fatti corrispondono o no.

VESTRI. Per quanto riguarda le altre osservazioni fatte dal Presidente, relativamente al fatto della costituzione della Commissione parlamentare, e che la proposta non sarebbe opportuna, perché si risolverebbe in una forma di protesta, desidero rilevare che questa preoccupazione non vi dovrebbe essere.

Per la seconda questione, della difficoltà ad apportare delle modifiche, credo che sia una difficoltà molto marginale. Noi abbiamo numerosissimi esempi di leggi approvate e poi modificate, leggi proposte e modificate allo stato di proposta. Non credo che il Parlamento si trovi precluso nelle sue possibilità future di iniziative, soltanto perché una Commissione parlamentare ha operato in un settore così delicato. Vorrei che i colleghi ponessero mente alla delicatezza degli incarichi che dovranno essere affidati a questi ufficiali una volta che avranno terminato il corso. Rifiutare la proposta commissione secondo me non sarebbe una cosa commendevole né da parte della maggioranza, né da parte del Governo.

Non credo che si possa respingere la formazione di una commissione di questo genere, che costituisce una garanzia per tutti e quindi un rafforzamento di prestigio per il Parlamento. È una questione che sta a cuore ai cittadini e di cui il Governo dovrebbe accettare la collaborazione, trattandosi di un tema così delicato che riguarda, sia pure in prospettiva, la libertà del cittadino nei rapporti fra cittadino e Stato. Pertanto mi affido alla sensibilità dei colleghi e in primo luogo alla sensibilità politica del Governo.

DOSSETTI. Mi pare che sostanzialmente il problema riguarda il regolamento dell'ordinamento degli studi di questa Accademia. Ora mi sembra che il collega Vestri, da un

lato, sottovaluti l'importanza dell'articolo 17 e dall'altro lato lo sopravvaluti.

Si sottovaluta l'importanza dell'articolo 17, quando ci si dimentica che l'articolo 17, e quindi questa legge sostanzialmente, determinano l'ordinamento dell'Accademia, ed è quello che accade in tutti i corsi universitari o di livello superiore.

Vorrei invitare i colleghi a fare un confronto con gli ordinamenti delle varie facoltà universitarie, in relazione anche alla libertà che esiste in questa materia fra università dello Stato e università libere. Cioè, c'è un gruppo di materie che sono obbligatorie e c'è un gruppo di materie che sono facoltative. Quando noi fissiamo con l'articolo 17 ben diciotto materie obbligatorie, sostanzialmente fissiamo una gran parte delle materie di studio, anzi direi la massima parte delle materie che saranno materie di studio in questo ordinamento superiore.

Nella facoltà di legge quanti sono gli esami? Gli esami da sostenere sono 18. Quando nell'articolo 17 si determina il numero di ben 18 materie, sostanzialmente si fissa l'ordinamento di studi a livello universitario.

SERBANDINI. Evidentemente no, se c'è bisogno di un regolamento.

DOSSETTI. Se poi si debbono aggiungere altre quattro o cinque materie e queste possono essere distribuite nel primo o nel secondo anno di corso, si rientra nelle facoltà normali dell'ordinamento amministrativo.

SERBANDINI. Mi pare che a rigore noi non possiamo nemmeno essere certi che le materie dell'articolo 17 saranno effettivamente le materie di studio dell'Accademia. L'articolo 2 dice infatti che le materie vengono stabilite con decreto del ministro dell'interno.

DOSSETTI. Da un lato mi pare che l'ordinamento dell'Accademia sia fissato nell'articolo 17.

Per quanto, invece, riguarda la preoccupazione politica sollevata dall'onorevole Vestri nel suo primo intervento, mi permetto far rilevare che né la Commissione, né il Parlamento, né il Ministro possono garantire che le materie che fanno parte del programma vengano insegnate in una maniera piuttosto che in un'altra. Potrei, semmai, comprendere un'altra nostra proposta e, cioè, invece di una Commissione parlamentare che collabori alla stesura di un regolamento, sarebbe opportuno che vi sia una Commissione parlamentare che vigili sull'insegnamento svolto nell'Accademia. Ma è chiaro che con ciò sorgerebbero degli altri aspetti di notevole gravità perché

si verrebbe a menomare una delle libertà fondamentali che è quella dell'insegnamento.

VIVIANI LUCIANA. Perché non si chiede il parere della Commissione per la pubblica istruzione?

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Secondo il regolamento i termini per il parere della Commissione Istruzione sono scaduti.

VIVIANI LUCIANA. A termine di regolamento sì, ma per le nostre preoccupazioni no.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Viviani mi fa una proposta di rinvio io la metto in votazione.

VIVIANI LUCIANA. La mia richiesta di rinvio è connessa ad una viva preghiera che facciamo al Presidente perché intervenga presso il Presidente della Commissione Istruzione per avere un parere di cui sentiamo la necessità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Viviani.

(*Non è approvata*).

C'è qualcuno che desidera prendere la parola prima di mettere in votazione l'emendamento Vestri?

SERBANDINI. Io non solo sono favorevole a questo emendamento, ma prego i colleghi perché non lo respingano.

Infatti quanto è stato detto dagli onorevoli Dossetti e Russo Spina anche se non coincide con ciò che abbiamo detto noi, suffragato, però, l'esigenza di una certa cautela, cautela che trova l'espressione in questo emendamento. A tutti noi preme, in questo momento, che il disegno di legge in discussione rappresenti, nei confronti di un passato che aveva particolari caratteristiche, un passo avanti per la polizia italiana.

Questa è una preoccupazione che si sente vivamente in Italia nelle condizioni attuali.

Inoltre c'è un articolo in cui...

DOSSETTI. Io inviterei il collega a leggere l'ultimo comma dell'articolo 17. Esso dice: «L'insegnamento delle suddette materie deve essere impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari e approvati con decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro della pubblica istruzione». Quindi ci sono tutte le garanzie.

SERBANDINI. Ma non c'è nemmeno la certezza che queste materie siano insegnate. Bisogna quindi stabilire alcune garanzie. Per lo meno occorre che si decida previo parere di una commissione parlamentare. Nel testo proposto non è detto neppure che queste ma-

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1964

terie sono obbligatorie e il Ministro degli interni potrà fare quello che vorrà.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per il decreto c'è il concerto col Ministro della pubblica istruzione.

SERBANDINI. Sarebbe necessario fissare un « concerto » un po' più concreto.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È incostituzionale che ci sia il « concerto » col Parlamento in sede esecutiva.

PRESIDENTE. Do lettura del primo comma dell'articolo 1 e lo porrò subito in votazione.

« La nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo col grado di sottotenente ».

(È approvato).

Al secondo comma l'onorevole Vestri ha presentato il seguente emendamento: *dopo le parole*: « con decreto del Ministro dell'interno », *aggiungere le altre*: « emesso previo parere di una commissione parlamentare composta di sette deputati e sette senatori ».

Metto in votazione questo emendamento.

(Non è approvato).

Metto in votazione il secondo comma dell'articolo 1 nel testo del disegno di legge:

« Per conseguire la nomina è necessario aver compiuto con esito favorevole un corso biennale di istruzione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il cui ordinamento è stabilito con decreto del Ministro dell'interno ».

(È approvato).

Passiamo al terzo comma:

« L'Accademia provvede:  
ai corsi di istruzione per allievi ufficiali;  
ai corsi di applicazione, di aggiornamento e di specializzazione per ufficiali del servizio permanente ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Do lettura e metto in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

« La nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo col grado di sottotenente.

Per conseguire la nomina è necessario aver compiuto con esito favorevole un corso bien-

nale di istruzione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il cui ordinamento è stabilito con decreto del ministro dell'interno.

L'Accademia provvede:

ai corsi di istruzione per allievi ufficiali;  
ai corsi di applicazione, di aggiornamento e di specializzazione per ufficiali del servizio permanente ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Le modalità di svolgimento del corso allievi ufficiali e del corso di applicazione, l'ordinamento degli studi, le materie di insegnamento ed i rispettivi piani di studio, le sessioni di esami, i criteri per l'attribuzione del punteggio di merito e la formazione della graduatoria finale dei corsi stessi, sono stabiliti con regolamento.

La durata degli altri corsi di istruzione, le modalità del loro svolgimento, l'ordinamento degli studi e le materie d'insegnamento sono stabiliti con decreto del ministro dell'interno.

Con decreto del ministro dell'interno sarà provveduto al conferimento degli incarichi di insegnamento presso l'Accademia. La determinazione dei compensi da attribuire al personale incaricato è stabilita, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, con decreto del ministro dell'interno da emanare di concerto con il ministro del tesoro ».

Mi pare che l'emendamento dell'onorevole Vestri sia precluso.

VESTRI. Lo sostituisco con questo: *dopo il primo comma aggiungere*: « Sui decreti di cui al presente articolo esprimerà parere una commissione parlamentare composta di sette deputati e sette senatori ».

PRESIDENTE. Lo metto in votazione.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 2 del testo del disegno di legge.

(È approvato).

Mi è giunto in questo momento il parere della V Commissione Bilancio così formulato: « La Commissione esprime parere favorevole con perplessità sull'articolo 16 ».

Passiamo all'articolo 3:

« L'ammissione all'Accademia per la frequenza del corso biennale di cui all'articolo 1 ha luogo a seguito di concorso per esami bandito per un numero di posti non superiore a

quelli che presumibilmente si renderanno disponibili nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al 31 ottobre dell'anno in cui ha inizio il corso allievi ufficiali.

Due terzi dei posti sono messi a concorso tra i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica che alla data indicata nel comma precedente abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 23°.

Il restante terzo è riservato ai sottufficiali in servizio nel Corpo che alla stessa data abbiano compiuto due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato il 28° anno di età.

Per l'ammissione al concorso non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione a pubblici impieghi.

**PAGLIARANI.** Che cosa significa la frase « gli italiani non appartenenti alla Repubblica »?

**PRESIDENTE.** Si tratta di quelli che prima erano indicati come « non regnicoli »; adesso, invece, si dice: « non appartenenti alla Repubblica ».

**PAGLIARANI.** Ma chi sarebbero?

**PRESIDENTE.** Sono gli abitanti della repubblica di San Marino. Ci sono anche molti che, pur non essendo cittadini italiani, possono essere ammessi perché sono figli di cittadini italiani.

**PAGLIARANI.** Potremmo porre una indicazione.

**PRESIDENTE.** È necessaria una precisazione.

Nella relazione vi è un riferimento soltanto ai cittadini italiani.

A mio modo di pensare la spiegazione la si trova (ma non la giustificazione della norma) nell'articolo 51 della Costituzione, al secondo capoverso che è del seguente tenore: « La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica ».

Ora mi sembra, per la verità, dato che andiamo ad istituire una Accademia per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sia opportuno porre una limitazione soltanto ai cittadini italiani.

**RUSSO SPENA.** Sarebbe una violazione costituzionale.

**PRESIDENTE.** Perché una violazione?

**RUSSO SPENA.** La legge può parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

**PRESIDENTE.** Propongo un emendamento soppressivo all'articolo 3, comma secondo, delle parole « e gli italiani non appartenenti alla Repubblica ».

Si può comprendere che a un concorso universitario si possa ammettere anche uno che non appartenga alla Repubblica, ma di chiarissima fama; e ricordo che alle università vi sono i lettori. Ma per gli ufficiali di pubblica sicurezza mi pare che non si possano ammettere che i cittadini italiani.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo, all'articolo 3, secondo comma, delle parole « e gli italiani non appartenenti alla Repubblica ».

*(È approvato).*

L'articolo 3 rimane così formulato:

« L'ammissione all'Accademia per la frequenza del corso biennale di cui all'articolo 1 ha luogo a seguito di concorso per esami bandito per un numero di posti non superiore a quelli che presumibilmente si renderanno disponibili nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al 31 ottobre dell'anno in cui ha inizio il corso allievi ufficiali.

Due terzi dei posti sono messi a concorso tra i cittadini italiani che alla data indicata nel comma precedente abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 23°.

Il restante terzo è riservato ai sottufficiali in servizio nel Corpo che alla stessa data abbiano compiuto due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato il 28° anno di età.

Per l'ammissione al concorso non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione a pubblici impieghi ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 4:

« I concorrenti, oltre quelli indicati nell'articolo precedente, debbono possedere i seguenti requisiti:

a) essere celibi o vedovi senza prole;

b) essere riconosciuti in possesso dell'attitudine psicofisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiali;

c) essere in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1964

rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, nautici o per geometri;

d) non essere stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo perché riprovati;

e) non essere stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare.

I concorrenti di cui al comma secondo dell'articolo precedente debbono avere sempre tenuto buona condotta morale e civile; se minorenni, debbono ottenere il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante; se già alle armi, debbono ricevere il nulla osta dell'Autorità militare competente.

I sottufficiali di pubblica sicurezza di cui al comma terzo del suddetto articolo non debbono aver riportato, durante l'ultimo quinquennio di servizio nel Corpo, punizioni di rigore o altra più grave ».

VIVIANI LUCIANA. Non comprendo per quale motivo per partecipare a questo corso accademico si debba essere celibi o vedovi senza prole. Io proporrei di sopprimere questa condizione, che non è giustificata.

BORSARI. Ritengo che la proposta dell'onorevole Viviani sia quanto mai opportuna, la cosa riguarda anche i sottufficiali.

VIVIANI LUCIANA. Noi siamo per l'unità della famiglia.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non muove obiezioni.

PRESIDENTE. Il che significa che accetta.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Viviani Luciana soppressivo della lettera a) del primo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

BORSARI. Chiedo che alla lettera c) — che diventa b) con la soppressione della lettera a) —: « Essere in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, » si aggiunga l'istituto magistrale. Non capisco come si possa pensare alla esclusione degli abilitati degli istituti magistrali.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che il Magistero non è facoltà universitaria.

BORSARI. L'istituto superiore di Venezia è aperto agli abilitati degli istituti magistrali.

PRESIDENTE. Lei propone un emendamento in questo senso?

BORSARI. E i geometri? E poi ci sono anche le donne nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Allora, ai diplomati di scuole medie superiori, aggiungiamo i maestri.

L'onorevole Borsari propone allora il seguente emendamento aggiuntivo alla lettera c) del primo comma dell'articolo 4: dopo le parole « essere in possesso del diploma di maturità classica o scientifica » aggiungere le seguenti parole: « di abilitazione magistrale o di abilitazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

PAGLIARANI. Vorrei fare una osservazione nei riguardi dell'articolo 4 e precisamente nel punto in cui dice « se già alle armi debbono ricevere il nulla osta dell'Autorità militare competente ». Se prendiamo, ad esempio, un ufficiale di complemento, questi non può partecipare al concorso per l'ammissione all'Accademia se non ha il nulla osta dell'Autorità militare?

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Quando è in servizio deve avere il nulla osta.

BORSARI. Io propongo di precisare che l'Autorità militare è tenuta a dare il nulla osta se non si oppongono altre ragioni...

VESTRI. La proposta dell'onorevole Borsari ha un fondamento almeno per quanto riguarda gli ufficiali che si trovano in servizio.

PRESIDENTE. L'onorevole Vestri ha perfettamente ragione. È necessario che noi indichiamo un termine entro il quale deve essere dato il nulla osta.

VESTRI. Soprattutto perché l'ufficiale di complemento presta un servizio temporaneo e, se vuole scegliere una carriera, il servizio di leva non deve rappresentare un impedimento verso una scelta valida per tutta la vita. Penso, quindi, che per gli ufficiali di complemento il nulla osta non sia necessario.

PRESIDENTE. Allora, per maggiore chiarezza, ricordo agli onorevoli colleghi che la Commissione si è espressa all'unanimità sulla soppressione della lettera a) dell'articolo 4, cioè delle parole « essere celibi o vedovi senza prole ».

La Commissione ha espresso, inoltre, parere favorevole di aggiungere alla lettera c, che è diventata b), dopo le parole « essere in possesso del diploma di maturità classica o scientifica », le seguenti parole « di abilitazione magistrale o di abilitazione ».

Infine al secondo comma dell'articolo 4, dopo le parole « se già alle armi, debbono ricevere il nulla osta dell'Autorità militare

competente », la Commissione in linea di massima sarebbe favorevole ad aggiungere le seguenti parole: « che deve essere dato entro 15 giorni dalla richiesta ». Questo emendamento aggiuntivo sta a determinare il dovere, da parte dell'Autorità militare, di dare il parere entro un determinato termine. Si capisce che il parere può essere favorevole o contrario e se è contrario deve essere motivato.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Credo di aver capito che questo emendamento si riferisce agli ufficiali di complemento. Vorrei chiedere se la Commissione concorda che quel « termine » si riferisce soltanto agli ufficiali di leva perché per quelli in servizio permanente non metterei limiti dato che sono in una posizione assolutamente diversa.

PRESIDENTE. Mi pare giusto. Allora l'emendamento potrebbe formularsi così: « se già alle armi, in servizio di leva, debbono ricevere il nulla osta dell'Autorità militare competente, che deve essere dato entro 15 giorni ».

VESTRI. Per quelli in servizio di leva, l'Autorità militare è sempre tenuta a dare il nulla osta.

PRESIDENTE. Allora dobbiamo dire: « Se già alle armi, debbono ricevere il nulla osta dell'Autorità militare competente. Per chi è in servizio di leva il nulla osta deve essere dato entro quindici giorni dalla data della richiesta ».

ZINCONE. Se diciamo « debbono ricevere il nulla osta » significa che debbono avere il voto positivo.

PRESIDENTE. Mentre per la procedura di proscioglimento ci vuole un tempo utile, per chi è in servizio di leva l'amministrazione potrebbe avere interesse a perdere tempo per fare l'istruzione obbligatoria militare. Quindi questo periodo è posto per un determinato effetto.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Poiché l'osservazione mi pare giusta, sarebbe bene dire: « è tenuta ad esprimere il proprio parere entro quindici giorni ».

VESTRI. Secondo me per quelli che sono in servizio di leva non si pone il problema del parere. A quale esigenza risponderebbe questo parere? Il nulla osta dell'Autorità militare può essere soltanto in rapporto all'esigenza di non creare un disservizio. Ora per quanto riguarda gli ufficiali di complemento, che si trovano all'inizio della carriera, il problema del disservizio non può essere ostativo. Perciò per quelli in servizio di comple-

mento direi che il nulla osta è obbligatorio. Infatti l'autorità militare non può dare un giudizio di merito, ma deve soltanto lasciare libero dai suoi impegni il militare per consentirgli di andare a svolgere un altro servizio.

PRESIDENTE. Potremmo dire: « Se militare in servizio effettivo, il nulla osta deve essere dato entro il termine di..... ».

VESTRI. Siamo d'accordo.

FERRARI VIRGILIO. L'Autorità militare non accetterebbe una disposizione di questo genere, perché il cittadino è tenuto a fare il servizio militare. L'Autorità militare non ammette che non lo faccia. Invece, se diciamo che deve chiedere il nulla osta all'Autorità militare, questa non lo negherà. Credo che già si sia raggiunto un accordo per quelli che dopo un certo periodo di tempo passano nei carabinieri. C'è una trattativa in corso anche per quelli che dal servizio militare vogliono passare al corpo dei vigili del fuoco e per quelli che vogliono andare a fare i vigili urbani. Quindi dobbiamo dire soltanto che si chiede il nulla osta, ma non possiamo fare una legge imperativa.

PRESIDENTE. Abbiamo tre casi: i militari in servizio di leva, quelli legati all'esercito, ma in congedo e quelli in servizio permanente effettivo. Per quelli che sono in congedo non occorre nulla; per quelli in servizio di leva l'onorevole Ferrari ha obiettato che c'è il dovere verso la patria di fare il servizio di leva; quindi, se si accorcia questo servizio, è necessario il parere dell'autorità militare. Per quelli in servizio permanente effettivo c'è la necessità del proscioglimento. Per questi ultimi è necessaria quindi una norma. L'Autorità militare potrebbe rilevare che ha scarsità di ufficiali e che quindi non può dare il consenso, perché qualcuno di questi passi nelle forze di pubblica sicurezza. Di qui la opportunità di porre nella legge una norma che obblighi l'Autorità militare a dare il parere. Potremmo mutare la dizione in questo senso: « se già alle armi, deve ricevere il nulla osta dell'Autorità militare competente; se militare in servizio effettivo, deve ricevere il nulla osta dell'Autorità militare competente ». In questo modo lasciamo fuori quelli in congedo, lasciamo fuori quelli in servizio di leva e stabiliamo l'obbligo per l'Autorità militare soltanto quando ci troviamo di fronte a militari in servizio permanente effettivo.

MATTARELLI GINO. Faccio presente che non si presenterà mai il caso di ufficiali in servizio effettivo.

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1964

**PRESIDENTE.** Può avvenire che un ufficiale essendo in servizio in fanteria o in un'altra arma voglia passare alla polizia.

**MATTARELLI GINO.** Ma qui parliamo dell'ammissione all'Accademia. Io lascerei la dizione del testo proposto dal Governo.

**DOSSETTI.** Insisterei nella tesi dell'onorevole Mattarelli. Si tratta appunto di un nulla osta per la partecipazione ad un esame di concorso. Come è necessario il consenso dei genitori per i concorrenti minorenni, così per quelli che sono già in servizio militare è necessario il nulla osta dell'Autorità militare competente.

**VESTRI.** Danno un esame di concorso. Si deve essere liberi di dare tutti gli esami di concorso.

**PRESIDENTE.** È un servizio obbligatorio ed è sotto questo aspetto che l'Autorità militare dà un permesso. Ma sorge la difficoltà che è stata adombrata dall'onorevole Mattarelli e cioè che chi è in servizio permanente effettivo ha già superato degli esami.

**BORSARI.** Può essere un sottufficiale che durante il servizio militare di carriera ha conseguito il diploma di scuola media superiore.

**MATTARELLI GINO.** Il testo dice: « Se già alle armi ».

**BORSARI.** Resta in piedi il distinguo che avevo fatto prima: che era giusto fare una diversa considerazione per quelli di leva, in quanto si trovano in una situazione diversa.

**PRESIDENTE.** Tutto sommato mi sembra che questo « già alle armi » sta a indicare una posizione più generale, nel senso che si riferisce a quelli del servizio permanente effettivo e a quelli che sono in servizio di leva, per cui il consenso dell'autorità militare al congedo anticipato mi sembra necessario.

L'espressione « se già alle armi » mi pare più precisa, è quella che contiene tutti i casi.

Pongo in votazione l'articolo 4 che, dopo l'approvazione degli emendamenti Viviani Luciana e Borsari rimane così formulato:

## ART. 4.

Concorrenti, oltre quelli indicati nell'articolo precedente, debbono possedere i seguenti requisiti:

a) essere riconosciuti in possesso dell'attitudine psicofisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiali;

b) essere in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione

magistrale o di abilitazione rilasciata dagli istituti tecnici commerciali, industriali, nautici o per geometri;

c) non essere stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo perché riprovati;

d) non essere stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare.

I concorrenti di cui al comma secondo dell'articolo precedente debbono avere sempre tenuto buona condotta morale e civile; se minorenni, debbono ottenere il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante; se già alle armi, debbono ricevere il nulla osta dell'Autorità militare competente.

I sottufficiali di pubblica sicurezza di cui al comma terzo del suddetto articolo, non debbono aver riportato, durante l'ultimo quinquennio di servizio nel Corpo, punizioni di rigore o altra più grave ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Gli esami di ammissione al primo anno di corso dell'Accademia consistono in una prova scritta di cultura generale ed una orale su materie comprese nei programmi d'insegnamento degli istituti d'istruzione media superiore indicate nel bando.

I posti non coperti da una delle due categorie di concorrenti vengono portati in aumento ai posti riservati all'altra categoria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« La commissione giudicatrice delle prove di esame, nominata con decreto del ministro dell'interno, è composta dal vice capo della polizia, che la presiede, dal tenente generale ispettore del Corpo, dal direttore della divisione forze armate di polizia, dal direttore della divisione scuole di polizia, dal comandante l'Accademia e da due professori di ruolo di istituto d'istruzione di secondo grado insegnanti di materie sulle quali verte il programma di esame.

Segretario della commissione è un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non superiore a direttore di sezione, o un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avente grado non superiore a tenente colonnello ».

SERBANDINI. Perché della Commissione d'esame non fa parte un professore universitario? Comprendo che della Commissione facciano parte il vice capo della Polizia e quattro ufficiali superiori del Corpo, tuttavia mi sembrerebbe logico che vi facessero parte altrettanti professori: tre professori di ruolo e un professore universitario.

L'articolo 17 prevede per ogni corso di applicazione un professore di un ordine superiore.

PRESIDENTE. Questa è la commissione di prove di esame per l'ammissione, non la commissione per il corso di svolgimento.

SERBANDINI. Si tratta però di un concorso in cui si prevede l'applicazione dell'articolo 16. Lo spirito della legge prevede che l'Accademia abbia un certo livello anche come cultura generale.

PRESIDENTE. Ritieni opportuno che della commissione facciano parte tre professori? Va bene.

SERBANDINI. E anche un professore universitario.

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo.

La Commissione risulterebbe così composta: dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo, dal direttore della divisione forze armate di polizia, dal direttore della divisione scuole di polizia, dal comandante l'Accademia e da tre professori di ruolo.

SERBANDINI. Che cosa succede nelle altre accademie?

PRESIDENTE. Onorevole Serbandini, colgo nel suo intervento un dato preciso: in sostanza agli esami di integrazione partecipa sempre un professore universitario. Potremo allora stabilire due professori di ruolo e un professore universitario.

L'onorevole Serbandini propone il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 6: « e da un docente universitario incaricato all'Accademia ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

L'articolo 6 rimane pertanto così formulato:

« La Commissione giudicatrice delle prove di esame nominata con decreto del ministro dell'interno, è composta dal vice capo della polizia, che la presiede, dal tenente generale ispettore del Corpo, dal direttore della divisione forze armate di polizia, dal direttore della divisione scuole di polizia, dal coman-

dante l'Accademia e da due professori di ruolo di istituto d'istruzione di secondo grado insegnanti di materie sulle quali verte il programma di esame e da un docente universitario incaricato all'Accademia.

Segretario della commissione è un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non superiore a direttore di sezione, o un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avente grado non superiore a tenente colonnello ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 non sono stati presentati emendamenti li porrò successivamente in votazione.

#### ART. 7.

I vincitori del concorso, di cui al comma secondo dell'articolo 3, all'atto dell'ammissione all'Accademia sono nominati allievi ufficiali e contraggono una ferma biennale.

I vincitori del concorso, provenienti dai sottufficiali, per la durata del corso biennale, debbono rinunciare al grado rivestito e sono nominati allievi ufficiali.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge agli allievi ufficiali sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni sullo stato dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma.

Il servizio prestato come allievo ufficiale è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

(È approvato).

#### ART. 8.

Agli allievi ufficiali è attribuita una indennità giornaliera pari a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

Agli allievi ufficiali provenienti dai sottufficiali del Corpo, in luogo dell'indennità prevista nel comma precedente, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'Accademia.

Il trattamento economico di cui ai precedenti commi è corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luogo di cura o in licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1964

corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante la loro assenza dall'Accademia per le cause anzidette.

(È approvato).

## ART. 9.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese per il vitto degli allievi ufficiali, per la prima vestizione degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo e quelle per la manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo; sono altresì a carico dell'Amministrazione le rette ospedaliere per il ricovero degli allievi in luoghi di cura.

Sono a carico degli allievi le spese per i libri di testo, quelle di carattere personale e quelle che saranno volta per volta determinate nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.

(È approvato).

## ART. 10.

Gli allievi ufficiali ripetono un anno del corso se, per qualsiasi causa, in un anno, sono stati assenti dal corso per più di 60 e fino a 180 giorni anche non continuativi, ovvero non hanno superato gli esami finali del primo o del secondo anno di corso.

Se l'assenza è determinata da infermità contratta in servizio e per causa di servizio il termine di 60 giorni è elevato a 90 giorni.

Agli allievi ufficiali, durante il corso, è consentito ripetere soltanto un anno per una sola volta.

(È approvato).

## ART. 11.

Sono dimessi dall'Accademia gli allievi che:

- a) dopo aver ripetuto un anno di corso siano riprovati per la seconda volta;
- b) dichiarino di rinunciare al corso;
- c) dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano;
- d) siano stati assenti dal corso in un anno, per qualsiasi causa, più di 180 giorni anche non continuativi.

Sono espulsi dall'Accademia gli allievi colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro e la morale.

La dimissione e l'espulsione dall'Accademia comportano di diritto la rescissione della ferma.

Il periodo di tempo trascorso in Accademia viene computato utile, per gli allievi non provenienti dai sottufficiali, agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

Gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo dimessi o espulsi dal corso riacquistano il precedente stato di sottufficiale. L'espulsione comporta una detrazione, di anzianità corrispondente al periodo di tempo trascorso presso l'Accademia, salva l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

I provvedimenti di dimissione per difetto di attitudine e quelli di espulsione sono adottati con decreto del ministro dell'interno su proposta del capo della polizia; i provvedimenti di dimissione per altra causa sono adottati con determinazione del capo della polizia su proposta del comandante l'Accademia.

(È approvato).

## ART. 12.

La pensione privilegiata ordinaria, spettante agli allievi dell'Accademia per infermità o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, è liquidata:

a) per gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado che rivestivano all'atto dell'ammissione all'Accademia ed al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero rimasti in servizio nella posizione di stato di sottufficiale;

b) per gli allievi, non provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado ed al trattamento economico iniziale di guardia di pubblica sicurezza.

(È approvato).

## ART. 13.

Gli allievi ufficiali che hanno superato gli esami finali del secondo anno di corso conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza secondo l'ordine di graduatoria e sotto una unica data, posteriore agli esami della seconda sessione.

I sottotenenti, che hanno conseguito l'idoneità nella seconda sessione, seguono nel ruolo quelli che l'hanno conseguita nella prima.

(È approvato).

## ART. 14.

I sottotenenti in servizio permanente dopo la nomina, frequentano, presso l'Accademia del Corpo, un corso biennale di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

Durante il corso è consentito ripetere soltanto un anno per una sola volta.

(È approvato).

## ART. 15.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sull'avanzamento conseguono la promozione al grado di tenente con decorrenza dal compimento di due anni di anzianità di grado.

I sottotenenti che, per causa di forza maggiore, superino il corso di applicazione successivamente alla data in cui hanno raggiunto due anni di anzianità di grado conseguono ugualmente la promozione al grado di tenente con decorrenza dalla data predetta.

I sottotenenti che sono riprovati per la seconda volta durante il corso di applicazione cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria di congedo che loro compete ai sensi dell'articolo 32 della legge 29 marzo 1956, n. 288 e successive modificazioni.

(È approvato).

## ART. 16.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente provenienti dai corsi dell'Accademia sono riconosciuti validi gli esami superati durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione sulle materie indicate nel successivo articolo 17 ai fini dell'ammissione, a giudizio dei competenti consigli accademici, al secondo o terzo anno delle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, per il conseguimento della relativa laurea.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è subordinato al possesso, all'atto dell'ammissione in Accademia da parte degli ufficiali in servizio permanente, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta.

VESTRI. C'è la questione del parere della Commissione Bilancio.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Poiché l'articolo 22 non prevede alcun onere e quell'articolo riguarda la richiesta che è stata fatta da più parti di dare un incentivo immediato per gli eventuali partecipanti, mi permetterei di insistere. Non togliamo quello che è stato ravvisato anche da più parti « un incentivo ».

PRESIDENTE. La perplessità è sul tipo di copertura.

Leggo per esteso il parere della Commissione Bilancio:

« Delibera di esprimere parere favorevole nonostante il metodo scelto per la copertura finanziaria qualora la Commissione di merito trovi che tale reperimento attuato attraverso trasferimento di fondi da altro capitolo non pregiudichi l'adeguatezza del capitolo medesimo e raccomanda alla Commissione di merito la soppressione dell'articolo 16 al fine di rinviare ad un secondo tempo il riconoscimento universitario degli studi compiuti nell'Accademia di pubblica sicurezza ».

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Praticamente loro sono d'accordo per il secondo tempo. Io mi permetto di insistere che si faccia adesso.

VESTRI. Vorrei dire qualcosa a proposito dell'articolo 16. Noi ci siamo già espressi con un voto sulla proposta di rinvio giustificando questo voto con la impossibilità di poter aspettare il parere della Commissione per l'istruzione. Ma voglio aggiungere che il parere espresso dalla Commissione Bilancio, anche se non inerente ad una questione di copertura, conferma le perplessità espresse dalla nostra Commissione. Naturalmente non posso qui riproporre ai colleghi una sospensione motivata con l'opportunità di attendere il parere della Commissione per l'istruzione, perché su ciò c'è già stato il voto contrario della nostra Commissione. Detto questo propongo nuovamente una sospensione motivata, questa volta, dall'ora tarda, e soprattutto dalle preoccupazioni sorte nelle altre commissioni, preoccupazioni che sono, evidentemente, non soltanto singolari ma, soprattutto, significative.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo prega di non accogliere la proposta dell'onorevole Vestri perché ritiene di poter dare piena assicurazione che tutta l'architettura della legge è fatta soltanto ai fini di potenziare il Corpo della pubblica sicurezza con la formulazione di ufficiali che rispondano alle aspettative che sono state avanzate in questa Commissione. Evidentemente

ci sono le solite preoccupazioni di carattere settoriale che, posso assicurare, saranno sempre tenute nel dovuto conto dal Ministero dell'interno.

VESTRI. Credo che una settimana di sospensione non sarebbe una tragedia.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Arriveremmo al 12 maggio e non faremmo in tempo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Vestri.

(Non è approvata).

BOTTA. A proposito dell'articolo 16 mi pare che gli aspiranti all'ammissione al secondo o terzo anno delle facoltà universitarie debbano sostenere degli esami.

PRESIDENTE. È sempre il Corpo accademico che ne detta le condizioni. Ad ogni modo, rimanga chiara l'interpretazione della legge che diamo a verbale e, cioè, che tutto questo risponde alle facoltà e alle attribuzioni del Corpo accademico delle università.

Pongo in votazione l'articolo 16:

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

#### ART. 17.

Sono riconosciuti validi ai fini dell'ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo precedente gli esami superati, durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione, nelle seguenti materie:

- 1) istituzione di diritto privato;
- 2) economia politica;
- 3) scienze delle finanze e diritto finanziario;
- 4) diritto costituzionale;
- 5) diritto del lavoro;
- 6) diritto amministrativo (corso annuale);
- 7) diritto internazionale;
- 8) diritto penale (corso biennale);
- 9) procedura penale;
- 10) statistica;
- 11) medicina legale;
- 12) antropologia criminale;
- 13) geografia politica ed economica;
- 14) politica economica;
- 15) sociologia;
- 16) storia dei partiti e dei movimenti politici;
- 17) lingua francese (corsi quadriennali);
- 18) lingua inglese (corsi quadriennali).

L'insegnamento delle suddette materie deve essere impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari e approvati con decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro della pubblica istruzione.

VESTRI. A questo articolo propongo un emendamento. Al primo comma, dopo le parole « nelle seguenti materie » propongo di aggiungere le parole « che devono essere comprese fra le materie di insegnamento previste dal regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 ».

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie l'emendamento Vestri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vestri.

(È approvato).

L'articolo 17 rimane pertanto così formulato:

#### ART. 17.

Sono riconosciuti validi ai fini dell'ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo precedente gli esami superati, durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione, nelle seguenti materie, che devono essere comprese fra le materie di insegnamento previste dal regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2:

- 1) istituzioni di diritto privato;
  - 2) economia politica;
  - 3) scienze delle finanze e diritto finanziario;
  - 4) diritto costituzionale;
  - 5) diritto del lavoro;
  - 6) diritto amministrativo (corso annuale);
  - 7) diritto internazionale;
  - 8) diritto penale (corso biennale);
  - 9) procedura penale;
  - 10) statistica;
  - 11) medicina legale;
  - 12) antropologia criminale;
  - 13) geografia politica ed economica;
  - 14) politica economica;
  - 15) sociologia;
  - 16) storia dei partiti e dei movimenti politici;
  - 17) lingua francese (corsi quadriennali);
  - 18) lingua inglese (corsi quadriennali);
- L'insegnamento delle suddette materie deve essere impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli univer-

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1964

sitari e approvati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

## ART. 18.

Per un periodo di sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, il limite di età di cui al comma terzo dell'articolo 3 è elevato ad anni trenta.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19:

## ART. 19.

Per l'avanzamento al grado di tenente dei sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20:

## ART. 20.

Le parole « ai gradi di capitano e di tenente », contenute nel primo comma dell'articolo 65 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sono sostituite con le parole « al grado di capitano ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21:

## ART. 21.

Le disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, contenute nella legge 26 gennaio 1942, n. 39, e nel decreto legge 9 aprile 1948, n. 524, convertito nella legge 22 aprile 1953, n. 342, sono abrogate.

È abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22:

## ART. 22.

All'onere di lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; di lire 10 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 20 milioni per gli anni successivi si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 100 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1963-64 e dei capitoli corrispondenti dei successivi stati di previsione.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VESTRI. Dichiaro che la mia parte politica si asterrà dal voto.

PRESIDENTE. Prendo atto di quanto ha dichiarato il deputato Vestri e faccio presente che il disegno di legge viene votato subito a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1207 esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge: « Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1207).

Presenti . . . . .	31
Votanti . . . . .	21
Astenuti . . . . .	10
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	21
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

---

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1964

---

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amodio, Lucchesi, Bassi, Botta, Servello, Carli Miotti Amalia, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Dossetti Ferrari Virgilio, Gagliardi, Santagati, Mattarelli Gino, Berlinguer, Pellicani, Terranova, Riccio, Russo Spena, Zinicone, Semeraro.

*Si sono astenuti:*

Alatri, Borsari, Gambelli-Fenili, Lami, Scarpa, Pagliarani, Sanna, Serbandini, Vestri, Viviani Luciana.

*Sono in congedo:*

Sangalli e Vincelli.

**La seduta termina alle 12.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI